

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LE VIE DELLA GUARIGIONE”
“SHAMANISM AND HEALING ASSOCIATION” antica sapienza per una era nuova

ART.1

E' costituita l'associazione culturale con denominazione: LE VIE DELLA GUARIGIONE
con sede in Portoferraio Loc. Bucine, 31 – 57037 Portoferraio

ART 2

L'associazione intende:

- promuovere le attività relative alla ricerca sulla salute e sull'origine delle malattie per accrescere la conoscenza di terapie alternative,
- diffondere le conoscenze attraverso eventi, seminari, azioni formative e quant'altro per promuovere il benessere fisico, psichico e spirituale,
- favorire lo scambio e le interazioni tra la medicina ufficiale e quella derivante da antiche tradizioni.

ART 3

L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

ART 4

L'associazione ha durata illimitata.

ART 5

Per raggiungere i suoi scopi l'associazione prenderà tutte le iniziative ritenute opportune ed utili, tra le quali in particolare:

- sviluppo dei rapporti con tutti le persone che lavorano nel campo socio-sanitario;
- organizzazione di convegni, conferenze, e seminari di studio;
- organizzazione e promozione di azioni formative per sviluppare le conoscenze nell'ambito del settore di ricerca
- realizzare e promuovere pubblicazioni anche con mezzi multimediali relative al campo di ricerca;
- gestione di spazi e strutture per realizzare le iniziative sociali.

ART 6
DEI SOCI

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

1. soci fondatori
2. soci ordinari
3. soci sostenitori

I soci fondatori sono coloro che nei primi tre anni individueranno le iniziative prioritarie dell'associazione e avranno il compito di controllare che tutte le attività siano coerenti all'oggetto sociale.

I soci ordinari sono quelli che accettano il presente statuto e fanno domanda di ammissione all'Associazione, insieme ai soci fondatori costituiscono l'assemblea dei soci.

I soci sostenitori sono coloro che hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative dell'associazione ma non hanno il diritto di voto in assemblea.

ART 7

L'ammissione dei soci ordinari avviene su esplicita domanda firmata dall'interessato. Il consiglio direttivo esamina la domanda, tiene conto delle eventuali informazioni raccolte e decide in proposito a maggioranza assoluta di voti. Il giudizio del consiglio direttivo è insindacabile.

ART 8

Il socio che per qualsiasi ragione si fosse reso indegno di appartenere all'Associazione o volesse persistere alla morosità sarà radiato con delibera del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti. Contro tale decisione il socio interessato può appellarsi all'assemblea, nel termine di un mese dalla comunicazione di radiazione.

ART 9

I soci ordinari e i soci fondatori sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali. L'elenco dei predetti soci con i relativi dati e recapiti sarà sempre a disposizione presso la sede sociale.

ART 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto: dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dall'economista, da due consiglieri nominati e dal presidente onorario, per i primi tre anni, nell'atto costitutivo tra i soci fondatori e successivamente dall'assemblea a maggioranza di voti. Il consiglio direttivo resta in carica per tre anni e i soci possono essere rieletti.

ART 11

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene utile, con intervalli tuttavia non superiori a tre mesi oppure su richiesta di almeno tre consiglieri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro membri e deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente o del Vicepresidente. Il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il buon andamento dell'associazione e per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali.

ART 12

Altri compiti del consiglio direttivo sono:

- compilare il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea
- adottare i provvedimenti disciplinari
- approvare i regolamenti interni
- promuovere e programmare attuandole le attività sociali
- determinare le quote annuali sociali

ART 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell'associazione, firma gli atti e i provvedimenti, con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o legittimo impedimento,

esercitandone le funzioni.

ART.14 IL SEGRETARIO

Il segretario:

- tiene aggiornato il libro dei soci aventi diritto al voto
- tiene aggiornato il libro dei soci sostenitori
- tiene la corrispondenza dell'Associazione
- informa i soci sostenitori delle attività dell'associazione
- aggiorna e gestisce gli eventuali contatti telematici e l'eventuale sito web

ART 15 L'ECONOMO

L'economista:

- predispone tutti i documenti per una corretta amministrazione,
- compila i verbali del consiglio Direttivo e li fa controfirmare dal Presidente
- effettua i pagamenti e le riscossioni su delega del Presidente e predispone a tal fine di un registro di cassa
- redige gli eventuali contratti e documenti contabili
- contatta eventuali professionisti per consulenze legali o fiscali dietro autorizzazione del Consiglio direttivo.
- compila il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea

ART 16 PATRIMONIO E BILANCIO

L'associazione trae i suoi mezzi finanziari:

- dalle quote associative,
- da ogni forma di elargizione proveniente da soggetti pubblici e privati,
- dalle attività effettuate dall'associazione.

Il bilancio consuntivo sarà distinto in:

1. situazione patrimoniale
2. rendiconto di gestione.

Sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea accompagnato dalla relazione finanziaria entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

ART 17 ASSEMBLEA

I soci ordinari sono convocati in assemblea tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo crede opportuno e almeno una volta all'anno, per la relazione del presidente e per i bilanci preventivo e consuntivo.

ART 18

L'Assemblea è indetta con comunicazione di avviso del Presidente o del Segretario almeno 5 giorni prima di quello fissato. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno sul quale si svolgerà la discussione e la indicazione della eventuale seconda convocazione.

ART 19

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto. Non raggiungendosi tali presenze, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo inviterà l'Assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione. Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta tra i presenti il Segretario, che redigerà il verbale, che potrà essere anche in formato multimediale. Tale verbale verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea stessa e sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta, presso la Segreteria dell'Associazione. L'Assemblea potrà essere trasmessa in diretta o in differita online senza l'autorizzazione dei partecipanti che accettano il presente statuto.

ART 20

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni si fanno, di regola, per alzata di mano ma, quando l'Assemblea lo ritiene opportuno, si fanno per schede segrete. E' ammessa la delega scritta ma un socio non può rappresentare più di due soci.

ART 21

L'assemblea può apportare modifiche al presente statuto con l'approvazione di almeno la metà più uno dei soci.

ART 22

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea potrà eventualmente istituire il Collegio dei Revisori.

ART 23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea con delibera di almeno due terzi dei votanti presenti. Deliberato lo scioglimento l'Assemblea nominerà una commissione di liquidazione composta di almeno tre soci presenti all'Assemblea ed accettanti.

ART 24

L'eventuale attivo nella liquidazione sarà erogato ad un ente no-profit scelto dall'assemblea. L'eventuale passivo sarà posto a carico del Presidente pro tempore.

ART 25

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni vigenti di legge in materia.